



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del Reg.	<b>Oggetto: Modifica Regolamento pagamento Tributo Comunale Servizio Idrico integrato.</b>
Data 29.03.2019	

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** convocato con avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, effettuato alle ore 19:00, presenti e assenti i Sig.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso		SI
5)	PATI Emma		SI	14)	SALVATORE Alessandro		SI
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	GAGLIARDI Eleonora		SI
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca		SI
8)	POLICICCHIO Francesca		SI	17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

<b>PRESENTI</b>	<b>09</b>
<b>Assegnati</b>	<b>17</b>

<b>ASSENTI</b>	<b>08</b>
<b>In carica</b>	<b>17</b>

**ASSUME la Presidenza il Presidente Dott. Vincenzo Giacco.**

**PARTECIPA alla riunione il Vicesegretario Generale Dott. Gaetano Vigliatore..**

*la seduta è pubblica*

**LA PRESIDENTE**

Constatato il numero legale dei presenti, n. **09** consiglieri per la validità della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto iscritto all'ordine del giorno con all'oggetto:  
**"Modifica Regolamento pagamento Tributo Comunale Servizio Idrico integrato"**.

Relaziona l' Assessore al Bilancio e Tributi Dott. Rocco Giusta.

In assenza di interventi il Presidente pone ai voti il punto all'ordine del giorno con il seguente risultato, anche espresso successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto stante l'urgenza;

Votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

### DELIBERA

- 1) **La narrativa** che precede è parte integrante e sostanziale del presente verbale e per l'effetto;
- 2) **Approvare**, come approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) **Dichiarare**, come dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.



# CITTA' DI AMANTEA

## (Provincia di Cosenza)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** MODIFICA REGOLAMENTI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Proponente : Assessore Bilancio e Tributi  
(Dott. Rocco GIUSTA)

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.  
Data \_\_\_\_\_

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea li \_\_\_\_\_  
Il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_  
Il responsabile di Settore  
Dott. Ennio Caruso

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000.  
Art.6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Amantea li \_\_\_\_\_  
Il responsabile del procedimento \_\_\_\_\_  
Il responsabile di Settore  
Dott. Gaetano VIGLIATORE

<p>Intervento ..... Capitolo ..... / PEG Bilancio Corrente Esercizio - <input type="checkbox"/> Competenza <input type="checkbox"/> Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p>	<p>- somma stanziata ..... - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile.....</p> <p>Data _____ Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore</p>
---	--

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
29.03.19 19.00	9	SI APPROVA LA PROPOSTA

Deliberazione n° 49	Presenti n° 09	Votanti N° 09	Voti Favorevoli n° 09	Voti Contrari n° //	Astenuti n° //
------------------------	-------------------	------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Imm.Esecutiva SI	Capigruppo /	Prefettura /
---------------------	-----------------	-----------------

**Il Segretario Comunale**

(Dott. ...)

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario (in materia di competenza del Consiglio Comunale) n.20 del 13.04.1995, è stato approvato il Regolamento Idrico Comunale per la distribuzione dell'acqua e per la riscossione dei proventi (trattasi di tariffa) dell'acquedotto dove all'articolo 67 del Titolo III viene determinato i "Modi di Pagamento";

**VISTA** la Deliberazione n. 03 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.02.2018, avente ad oggetto "Modifiche regolamento pagamento Tributi comunali servizio idrico integrato e tari;

**CONSIDERATO** che alla luce delle persistenti difficoltà finanziarie dell'Ente, appare necessario rivedere le modalità di pagamento adottate con la citata deliberazione;

**RITENUTO** necessario proporre la ulteriore modifica dell'art. 67 del Regolamento per il pagamento del servizio idrico per come di seguito riportato:

"Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (4) rate secondo le scadenze che saranno stabilite nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione.";

**VISTI:**

- il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità e delle entrate;

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

**DELIBERA**

di modificare l'art. 67 del Regolamento per il pagamento del servizio idrico per come di seguito riportato: " Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (n.4) rate secondo le scadenze stabilite dall'ente nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione.".

COMUNE DI AMANTEA

Provincia Cosenza

---

REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISTRIBUZIONE  
DELL'ACQUA POTABILE E PER  
LA RISCOSSIONE  
DEI RELATIVI PROVENTI

---

Dalla Residenza Municipale - Aprile 1995

# I N D I C E     S I S T E M A T I C O

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art. Unico - Oggetto del Regolamento - Ambito territoriale Gestione del Servizio - Entrata in vigore del Regolamento .....	
--	--

## TITOLO I

### Natura e modalità della distribuzione

Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto .....	1
Art. 2 - Vigilanza igienico - sanitaria .....	1
Art. 3 - Destinazione dell'acqua potabile .....	1
Art. 4 - Distribuzione dell'acqua .....	1
Art. 5 - Specie delle forniture .....	2
Art. 6 - Durata delle forniture .....	2
Art. 7 - Modalità di distacco .....	2
Art. 8 - Diritto alla fornitura .....	3
Art. 9 - Forniture su strade non canalizzate .....	3
Art. 10 - Obbligo <b>delle forniture</b> .....	3
Art. 11 - Scarico delle acque .....	3
Art. 12 - Forniture su condotte adduttive .....	4
Art. 13 - Norme per le forniture .....	4
Art. 14 - Norme per le forniture .....	4
Art. 15 - Norme per le forniture .....	5
Art. 16 - Richiesta di fornitura .....	5
Art. 17 - Rifiuto o revoca fornitura .....	6
Art. 18 - Atti successivi alla richiesta .....	6
Art. 19 - Atti successivi alla richiesta .....	7
Art. 20 - Norme pagamento spese .....	7
Art. 21 - Norme pagamento spese .....	7
Art. 22 - Caratteristiche della presa .....	8

Art. 23 - Interventi su suolo pubblico .....	8
Art. 24 - Proprietà delle condotte .....	8
Art. 25 - Manutenzione delle condotte .....	9
Art. 26 - Manutenzione delle condotte .....	9
Art. 27 - Minimo garantito .....	9
Art. 28 - Subentro e voltura .....	10
Art. 29 - Variazioni tariffe e Regolamento .....	10
Art. 30 - Consumi contrattuali .....	11
Art. 31 - Interruzioni - effetti - rivalse .....	11
Art. 32 - Sospensione in caso di incendio .....	12
Art. 33 - Risoluzione della fornitura .....	12
Art. 34 - Custodia impianti e contatore .....	12
Art. 35 - Revoca fornitura .....	12
Art. 36 - Pagamenti nei casi di revoca .....	13
Art. 37 - Pagamento tassa a seguito di revoca .....	13

#### TITOLO II- Norme speciali

Art. 38 - Fontanine ed impianti pubblici .....	13
Art. 39 - Prezzi art. 38 .....	14
Art. 40 - Divieto attingere acqua .....	14
Art. 41 - Numero e dislocazione fontanine .....	14
Art. 42 - Divieto attingere acqua da fontanine .....	15
Art. 43 - Acque rifiuto impianti pubblici .....	15
Art. 44 - Consumo minimo uso domestico .....	15
Art. 45 - Modifica minimo garantito .....	16
Art. 46 - Prezzi acqua uso domestico .....	16
Art. 47 - Deposito cauzionale non proprietari .....	16
Art. 48 - Restituzione o confisca deposito .....	16
Art. 49 - Forniture uso diverso .....	17
Art. 50 - Rubinetto idrometrico .....	17
Art. 51 - Forniture stagionali .....	17
Art. 52 - Deposito cauzionale art. 47 .....	18
Art. 53 - Prezzi acqua uso diverso .....	18

Art. 54 - Usi speciali .....	18
Art. 55 - Bocche da incendio .....	18
Art. 56 - Presa bocche da incendio .....	19
Art. 57 - Verifica bocche da incendio .....	19
Art. 58 - Canone bocche da incendio .....	20
Art. 59 - Deposito cauzionale bocche incendio .....	20
Art. 60 - Forniture provvisorie .....	21
Art. 61 - Norme costruzione impianti .....	21
Art. 62 - Prezzi acqua forniture provvisorie .....	21
Art. 63 - Pagamento forniture provvisorie .....	22
Art. 64 - Altre condizioni .....	22

### TITOLO III

Accertamenti consumi - eccedenze - modalità di pagamento con  
tatori.

Art. 65 - Misura e pagamento dell'acqua .....	22
Art. 66 - Eccedenze .....	22
Art. 67 - Modalità di pagamento .....	23
Art. 68 - Modalità di pagamento .....	23
Art. 69 - Ritardo nei pagamenti .....	24
Art. 70 - Tipologia dei misuratori .....	25
Art. 71 - Posizione dei misuratori .....	25
Art. 72 - Guasti ai contatori .....	26
Art. 73 - Verbali di posa dei contatori .....	27
Art. 74 - Rimozione e sostituzione contatore .....	27
Art. 75 - Lettura dei contatori .....	27
Art. 76 - Mancata lettura contatore .....	28
Art. 77 - Irregolare funzionamento contatore .....	28
Art. 78 - Verifica misuratore .....	29

### TITOLO IV

Norme per gli impianti interni

Art. 79 - Prescrizioni e modalità costruttive .....	29
Art. 80 - Idem come sopra .....	30



Art. 81 - Prescrizioni e modalità costruttive .....	30
Art. 82 - Divieti .....	31
Art. 83 - Impianti di pompaggio .....	31
Art. 84 - Idem come sopra .....	32
Art. 85 - Modifiche impianti interni .....	32
Art. 86 - Perdite - danni - responsabilità .....	32
Art. 87 - Vigilanza .....	32

## TITOLO V

### Infrazioni

Art. 88 - Penale .....	33
Art. 89 - Sospensione e revoca fornitura .....	34
Art. 90 - Verbale di constatazione .....	34

## TITOLO VI

### Disposizioni varie

Art. 91 - Tessera di riconoscimento .....	34
Art. 92 - Divieto mance .....	34
Art. 93 - Tasse sugli impianti .....	34
Art. 94 - Applicazioni norme .....	34
Art. 95 - Normativa .....	35
Art. 96 - Chiarimenti e ricorsi .....	35
Art. 97 - Istruzioni operatori del settore .....	36
Art. 98 - Richiesta assistenza .....	37

## TITOLO VII

### Disposizioni transitorie

Art. Unico - Obbligatorietà del Regolamento .....	37
---	----

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E  
PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO DEL CO  
MUNE DI AMANTEA - PROVINCIA DI COSENZA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del Regolamento - Ambito territoriale di applicazione - Gestione del Servizio - Entrata in vigore del Regolamento.

Art. Unico - Il presente Regolamento disciplina la distribuzione dell'acqua potabile e la riscossione dei proventi dell'acquedotto in tutto il territorio del Comune di Amantea.

Il Sindaco, quando l'acquedotto sia gestito direttamente dal Comune, nomina un Funzionario responsabile, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Servizio.

Il Funzionario responsabile é individuato nell'ambito dell'area della Contabilità e del Bilancio del Comune, su proposta del responsabile del settore.

Egli agisce per conto dell'Ente gestore dell'acquedotto, sottoscrivendo gli atti relativi alle forniture dell'acqua potabile, gli avvisi agli utenti, i provvedimenti per la corretta applicazione del Regolamento, propone eventuali sanzioni ed rimborsi agli utenti, nonché ogni altro atto necessario per il buon funzionamento del Servizio.

Per la gestione dei problemi tecnici dell'acquedotto, la Direzione dell'Ente gestore si avvale del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune il quale opera in conformità delle norme del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno solare del mese successivo all'approvazione da parte degli organi competenti.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento si osservano tutte le norme contenute in quello precedente ed attualmente vigente, nonché tutte le disposizioni stabilite nel D.P.R. n°43/1988 e del D.M. 28 Dicembre 1989 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25/01/1990.

TITOLO I

Natura e modalità della distribuzione

Art. 1 - La Direzione e la sorveglianza della distribuzione dell'acqua potabile e della riscossione dei relativi proventi sono affidate all'Ente gestore dell'acquedotto che le esercita attraverso la figura del Funzionario responsabile di cui al comma 2°) dell'articolo unico delle Disposizioni Generali in conformità delle norme del presente Regolamento.

Art. 2 - La vigilanza igienico - sanitaria é esercitata dalla U.S.L. competente per territorio e dal P.M.P. della Provincia di appartenenza in conformità delle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica.

Art. 3 - L'acqua é destinata principalmente all'uso potabile - alimentare e, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui sopra, può essere concessa anche per usi diversi.

Le forniture di acqua potabile per usi da quelli potabile - alimentari, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dello Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo, in alcun modo, ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Art. 4 - Le forniture di acqua potabile sono di norma effettuate a deflusso libero, misurate da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che si tratti di acqua per uso non alimentare, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture di acqua potabile a forfait con erogazione a presa libera solo per le bocche da incendio.

ART. 5 - Le forniture d'acqua potabile si dividono in:

- a) ordinarie;
- b) provvisorie;

Esse vengono rilasciate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nel contratto di fornitura.

Ogni prelevamento di acqua potabile da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari forniture e dalle fontane pubbliche nei limiti prescritti dall'art. 42, é vietato e considerato in malafede agli effetti penali.

Art. 6 - Le forniture d'acqua potabile ordinarie hanno di norma la durata di un anno, ovvero fino alla richiesta di distacco delle medesime.

Esse vengono accordate con inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 Dicembre di ogni anno ovvero alla data della richiesta di distacco della fornitura.

La Direzione dell'Ente gestore potrà, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della fornitura, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di erogazione.

Art. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare la fornitura dell'acqua potabile devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore, fermo restando, comunque, la corresponsione del canone di abbonamento fino alla scadenza del semestre in corso, se la richiesta di distacco avviene nei primi sei mesi dell'anno, e della quota fissa per intero se il distacco cade nella seconda parte dell'annualità.

In mancanza di richiesta di distacco la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo di eguale durata al precedente ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non intervenga la disdetta.

Per le forniture agli utenti affittuari non é ammessa la tacita rinnovazione.

Art. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, lo Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, accorda forniture di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove sia necessario, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per recuperi delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Art. 9 - Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accordare le richieste di fornitura d'acqua potabile quando da parte dei richiedenti venga corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta della Direzione tecnica dell'Acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.

L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un " diritto fisso " di attacco da corrispondersi per ogni concessione di allaccio.

Art. 10 - I proprietari od usufruttuari di stabili su strade o piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 3, gli edifici di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'U.S.L. ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda per la fornitura di acqua secondo le modalità dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 11 - Ogni fornitura d'acqua potabile per qualunque uso é subordinata all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dalle norme vigenti sulla salute pubblica.

L'accertamento deve essere effettuato anche per evitare che possano prodursi inquinamenti dei corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti contro l'ambiente.

Art. 12 - E' esclusa di norma la possibilità di forniture con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi comunali. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile della Direzione dell'acquedotto, ed in osservanza di particolari disposizioni dalla stessa prescritte.

Art. 13 - Le forniture di acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti od usufruttuari degli immobili. Potranno essere accordate anche ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della fornitura non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 14 - Le forniture di acqua potabile, nel caso di edifici in condominio ovvero di stabili con più unità immobiliari, vengono rilasciate individualmente ad ogni condomino che ne risponde ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, la Direzione dell'Ente gestore potrà ugualmente autorizzare che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile della Direzione dell'Ente gestore, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più forniture e nel numero stabilito dalla Direzione dell'acquedotto.

In generale si prescrive che le forniture siano tante quanti sono gli usi, le attività ed i nuclei familiari risultanti dagli atti dell'anagrafe comunale, nonché tante quanti siano le unità immobiliari ascritte al catasto edilizio, applicandosi a ciascuna fornitura la corrispondente ta

riffa.

Non é consentito collegare più unità immobiliari, distinte e separate fra loro, ad un'unica derivazione, dando luogo ad una sola utenza idrica.

Tuttavia può essere consentito che diverse e differenti utenze vengano servite da un unico contatore, laddove per inderogabili motivi tecnici non possa farsi altrimenti.

Art. 15 - Quando la fornitura d'acqua potabile venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai medesimi richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può fare ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, adotterà i provvedimenti di competenza.

Art. 16 - La richiesta di fornitura d'acqua potabile dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo fornito dalla Direzione dell'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante ovvero incaricato o familiare e contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la fornitura d'acqua potabile;
- c) indicazione dell'immobile ed il numero degli appartamenti ovvero delle unità immobiliari di cui esso é composto;
- d) copia della Concessione edilizia e del certificato urbanistico dai quali risulti il numero degli appartamenti ovvero delle unità immobiliari di cui é composto lo stabile da servire;
- e) deposito cauzionale di cui all'art. 47 del presente Regolamento;
- f) pagamento contestuale alla richiesta di fornitura, a mezzo C/C postale, del canone dell'anno in corso;
- g) pagamento, a mezzo C/C postale, delle spese di cui all'art. 18, secondo la specifica predisposta dall'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune in base ai prezzi informativi emanati dalla Regione Calabria - Assessorato LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Cosenza;

h) dichiarazione di avere presa esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

Nel caso in cui la richiesta di fornitura dell'acqua potabile venga inoltrata dall'affittuario dell'immobile, la stessa deve essere accompagnata dal nulla osta del proprietario della casa ovvero dal contratto di fitto che ne dimostri l'ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 6).

Ogni domanda di fornitura d'acqua potabile comporta il pagamento, a mezzo C/C postale, della somma fissa di L. 25.000, di cui L. 5.000 a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica.

L'importo di cui sopra resta efficace, perché l'utente possa ottenere la fornitura d'acqua potabile, per un periodo di mesi tre. Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da cause imputabili all'Ente gestore. La somma verrà restituita all'utente se la fornitura non sarà accordata per determinazione dell'Ente gestore dell'acquedotto.

Art. 17 - La Direzione dell'acquedotto, previo accertamento e parere dell'Ufficio Tecnico manutentivo, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la richiesta di fornitura d'acqua potabile, o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione.

Parimenti sarà in facoltà della Direzione dell'acquedotto di revocare, in qualsiasi tempo la fornitura accordata o di rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dalla Direzione dell'acquedotto.

Art. 18 - Accertata la possibilità della fornitura al richiedente viene comunicata la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenerla, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

L'importo da versare a fronte della richiesta di allaccio del fabbricato all'acqua potabile, dovrà comprendere anche la somma relativa alla colonna montante in misura pari a L. 20.000, oltre L. 5.000 quale contributo



per spese di istruttoria, per il numero degli appartamenti ovvero unità immobiliari risultanti dall'atto di Concessione edilizia ovvero dal certificato urbanistico di cui al punto d) dell'art. 16 del presente Regolamento da corrispondere in unica soluzione a mezzo di C.C. postale prima di ogni singola domanda di fornitura.

Il preventivo sarà redatto in base all'apposita tariffa di cui al punto g) dell'art. 16 del presente Regolamento, con l'aumento, ove occorra, della percentuale delle spese generali di amministrazione.

L'Ente gestore potrà stabilire un rimborso a forfaiti delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurata alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente alla importanza della fornitura.

ART. 19 - Per lo spostamento di precedenti derivazioni valgono le stesse norme del precedente art. 18 e di quello dell'art. 16.

In caso di preesistenza di allaccio per precedente fornitura rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Servizio acquedotto oltre il diritto di cui all'art.16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La fornitura d'acqua potabile per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata dietro parere favorevole della Direzione amministrativa dell'acquedotto con il rilascio di apposito modello scritto secondo lo schema fornito dall'Ente gestore, redatto in carta legale.

Art. 20 - L'Ente gestore, su richiesta dell'utente, potrà concedere che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di versamento da determinarsi dalla Direzione dell'acquedotto.

Art. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono <sup>e</sup> determinate in base ai prezzi di tariffa di cui al

precedente art. 16, punto g).

In tutti i casi in cui il Servizio acquedotto esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati é firmato da esso in segno di accettazione.

Nel caso l'utente si rifiuti si procederà in contraddittorio alle verifiche del lavoro e~~e~~ ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato gli saranno addebitate le spese relative al collaudo.

Art. 22 - Spetta alla Direzione dell'acquedotto, sentito l'Ufficio tecnico manutentivo, di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo semestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, é installata una chiave di arresto di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura od apparecchio su suolo pubblico e comunque fino all'apparecchio misuratore é eseguito esclusivamente dal Servizio dell'acquedotto direttamente o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato.

Art. 24 - Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali edificate a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Art. 25 - La modifica e lo spostamento di impianti, di condotte e di derivazioni a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti per lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia e dallo Stato, saranno eseguiti a cura del Servizio Tecnico dell'acquedotto ed a totale spesa degli **ENTI** interessati, secondo i prezzi di cui alla lettera g) dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

La spesa relativa a tali operazioni é rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi da parte dell'Ente gestore.

Di qualunque guasto delle condutture o degli apparecchi misuratori, di irregolarità nell'erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto che si riserva di chiudere la presa dell'acqua, qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo o di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 27 - Per ogni fornitura e per ogni uso cui l'acqua é destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo semestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi, anche quando non venga consumato, in via anticipata sotto forma di canone ovvero abbonamento nelle modalità e nei termini indicati nel relativo ruolo di riscossione nell'ipotesi di gestione diretta da parte dell'Ente gestore oppure secondo le indicazioni dallo stesso determinate nel caso di gestione affidata in concessione.

I minimi consumi semestrali per i diversi usi dell'acqua potabile sono stabiliti dall'Ente gestore con apposita deliberazione e non possono essere ridotti, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Ente medesimo.

L'utente può, però, nel corso della fornitura chiedere l'aumento del consumo minimo **garantito** da concedersi salvo le limitazioni di cui all'art.

17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68 del presente Regolamento.

La nuova fornitura d'acqua potabile andrà in vigore con il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui viene richiesta, dando atto che fino al 15° giorno del mese s'intende il mese in corso e dal 16° giorno in poi s'intende il mese successivo.

Art. 28 - Le forniture di acqua potabile non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito si trasferisca ad altro proprietario od usufruttuario. Il precedente proprietario ed i suoi eredi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore dell'acquedotto degli obblighi derivanti dal contratto, qualora il nuovo proprietario od usufruttuario non assuma detti obblighi fino alla data della richiesta di distacco della fornitura ovvero, in mancanza di essa, fino alla scadenza della fornitura stessa.

La voltura ovvero il trapasso dell'utenza idrica avrà vigore con la data della richiesta del nuovo atto ovvero con le modalità di cui al comma 4°) del precedente articolo.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile servito di acqua potabile, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza, che sarà perfezionata secondo le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 16.

Il trapasso dell'utenza per causa di morte dell'intestatario originario viene effettuato a nome degli eredi del " de cuius " senza gli obblighi onerosi di cui al comma 3°) dell'art. 16 e con le modalità ed i termini di cui al comma 4°) del precedente art. 27.

Art. 29 - L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili agli utenti

Art. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, effettuando successivamente al defalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Art. 33 - Le forniture di acqua potabile si intendono risolte di diritto:

a) nel caso di cessazione di attività o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;

b) nel caso di distruzione o di demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti.

Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La fornitura s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della fornitura.

Art. 34 - L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti gli apparecchi misuratori dell'acqua potabile. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua durante la stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni agli apparecchi misuratori.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art. 26.

Art. 35 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa d'acqua e della revoca della fornitura,

